

ALLEGATO A) al n.168.453=43.978 di rep.

**"neVALElapena Associazione per i sarcomi - Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale"**

o o o o o o o

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata:

**"neVALElapena Associazione per i sarcomi - Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale"**

L'Associazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con
la denominazione in forma abbreviata

"neVALElapena - ONLUS"

ARTICOLO 2 - Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Lesmo (MB).

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi e per lo svolgimento delle
proprie attività, potrà istituire sedi secondarie ed unità locali sull'intero territorio na-
zionale.

Le singole Rappresentanze Operative Territoriali dell'Associazione opereranno uti-
lizzando la denominazione, come sopra specificata, seguita dall'indicazione della
località della sede secondaria o dell'unità locale operativa.

ARTICOLO 3 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione.

Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo nel rispetto del presente Statuto ed approvati dall'Assemblea ordinaria degli associati, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti gli associati.

FINALITA'

ARTICOLO 5 - Oggetto e Scopo

L'Associazione, apartitica, non ha fini di lucro, neppure indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti colpiti da sarcomi e delle loro famiglie.

Più precisamente, l'Associazione nasce con lo scopo di:

. contribuire al miglioramento dell'assistenza dei pazienti affetti da sarcomi, collaborando con i servizi sanitari e socio-assistenziali di competenza;

. favorire il contatto e la collaborazione tra gli operatori professionali, nonché tra i gruppi di ricerca, rafforzando la necessaria multidisciplinarietà dei trattamenti rivolti ai pazienti;

. finanziare l'acquisto di apparecchiature medico-sanitarie destinate ad istituti/enti di cura;

	. sviluppare una vicendevole solidarietà tra i pazienti/famiglie, favorendo aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico;	
	. promuovere la diffusione di informazioni scientifiche sui sarcomi e sui tumori rari presso Enti pubblici e privati, informando altresì sui centri di cura e/o percorsi assistenziali più idonei;	
	. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;	
	. contribuire allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica oncologica specifica per queste patologie, anche mediante l'erogazione di borse di studio;	
	. porre in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.	
	Potrà inoltre:	
	. organizzare eventi per la raccolta di fondi;	
	. promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, che possono portare un contributo allo studio e al miglioramento della cura della malattia;	
	. pubblicizzare sui mezzi di comunicazione o tramite internet, l'esistenza, le finalità e le attività dell'Associazione;	
	. organizzare corsi di formazione, con lo scopo di qualificare e far acquisire specifiche competenze nel volontariato;	
	. sviluppare attività culturali, sportive, ricreative e commerciali, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi;	
	. sviluppare interazioni con altre Associazioni e/o Fondazioni o Enti che abbiano finalità statutarie coerenti con quelle dell'Associazione.	
	L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad ec-	

cezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 6 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi degli associati;
- b. dai contributi di privati;
- c. dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d. dai proventi derivanti da iniziative, manifestazioni promozionali ed eventuali attività commerciali marginali/occasionali;
- e. dai redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;
- f. da donazioni e lasciti testamentari e da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- g. da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

ARTICOLO 7 - Esercizio Finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo dell'esercizio successivo che dovranno essere sotto-

posti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione e possono essere consultati da ogni associato.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Potranno altresì essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite relative ad esercizi precedenti.

Nei casi previsti dalla legge sarà tenuta una contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nelle attività proprie di una ONLUS.

ARTICOLO 8 - Associati (diritti, criteri di ammissione, perdita della qualifica)

Gli associati si distinguono in:

. Associati Fondatori;

. Associati Ordinari.

Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che,

	condividendone gli scopi, aderiscono all'Associazione nel corso della sua esi-	
	stenza.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta	
	per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.	
	La divisione degli associati nelle categorie suindicate non implica alcuna differen-	
	za di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti e ai loro doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa che verrà an-	
	nualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e	
	non rivalutabile.	
	Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione	
	ed ha il diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche dell'Associazione.	
	Gli associati hanno diritto di essere informati in ordine alle attività svolte dall'Asso-	
	ciatione e di controllare nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto l'o-	
	perato dei suoi organi.	
	Tutti gli associati sono impegnati a contribuire al raggiungimento delle finalità del-	
	l'Associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, prestando le proprie risorse o	
	la propria attività personale, spontanea e gratuita senza fine di lucro, salvo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività da essi	
	prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di	
	voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei rego-	
	lamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio	
	Direttivo contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si	

	propone di perseguire, di impegnarsi ad osservare le norme dello statuto, dei re-	
	golamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.	
	Nella domanda di ammissione le persone fisiche dovranno indicare le proprie ge-	
	neralità.	
	La domanda di ammissione delle persone giuridiche o degli enti, corredata dalla	
	deliberazione dell'organo competente da cui risulti l'impegno ad osservare le nor-	
	me dello statuto e dei regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazio-	
	ne, dovrà contenere la denominazione o la ragione sociale e l'indicazione del	
	soggetto delegato a rappresentarle.	
	Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro	
	trenta giorni dal loro ricevimento.	
	Coloro che vengono accolti in qualità di associati vengono iscritti nel libro degli	
	associati.	
	Il domicilio degli associati nei rapporti con l'Associazione è quello risultante dal li-	
	bro predetto. Le variazioni debbono essere comunicate per iscritto.	
	Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'in-	
	teressato specificandone i motivi.	
	La qualità di associato si perde:	
	1. per decesso	
	2. per recesso;	
	3. per decadenza;	
	4. per esclusione per gravi motivi.	
	Ciascun associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di re-	
	cesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto im-	
	mediato.	

	Decadono dalla qualifica di associato coloro che si sono resi morosi nel pagamento del contributo associativo annuale.	
	Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione in presenza di gravi motivi.	
	Tra i gravi motivi rientrano il compimento di atti di indisciplina e la tenuta di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o dei regolamenti interni.	
	La perdita della qualità di associato nelle ipotesi di cui ai punti 1., 2. e 3. è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre l'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.	
	Il provvedimento di esclusione può essere assunto esclusivamente previa audizione dell'interessato al quale deve essere garantito il diritto al contraddittorio.	
	Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	TITOLO II	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ARTICOLO 9 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Vice-Presidente;	
	- il Segretario;	
	- il Tesoriere.	

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite.

I componenti di organi dell'Associazione non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 10 - Composizione

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca: almeno una volta all'anno, in forma ordinaria, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

In quest'ultima ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In mancanza del Presidente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, posta elettronica, fax con conferma di recapito a tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione,

		l'ordine del giorno con i punti oggetto di discussione.
		Le Assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede dell'Associazione, purchè in Italia.
		L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati;
		è pertanto necessario che:
		* sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
		* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
		* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
		* vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
		Ogni associato ha diritto ad un voto.
		Ciascun associato può farsi rappresentare nelle Assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, per delega da altro associato, anche se membro del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del Consiglio Direttivo stesso.

Ciascun associato in ogni caso non può rappresentare più di un altro associato. La delega deve essere conferita per iscritto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento nelle Assemblee.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 11 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

. discute ed approva il bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo;

. definisce il programma generale ed annuale di attività;

. procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero di componenti, alla nomina del Presidente e delle altre cariche elettive (se non di competenza del Consiglio Direttivo);

. discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

. delibera sulle responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;

. decide sull'esclusione degli associati ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;

. nomina, se ritenuto opportuno o qualora fosse richiesto dalla legge, il Revisore Legale;

. discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 12 - Svolgimento delle assemblee

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida

	la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.	
	Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Per le votazioni si procede con voto palese, normalmente per alzata di mano.	
	Le deliberazioni devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o da verbale redatto da un notaio in caso di assemblee straordinarie. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di estrarne a sue spese copie.	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	ARTICOLO 13 - Composizione – Poteri	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri, nominati dall'Assemblea. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.	
	Il verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo suindicato determinerà la decadenza dalla carica.	

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri oppure dal Revisore Legale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata A.R. o a mani, posta elettronica o fax inviati almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza l'avviso potrà essere recapitato almeno 1 (uno) giorno prima.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile per dimissioni, decesso o decadenza uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Il nuovo membro ammesso in Consiglio resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

ARTICOLO 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

. elegge tra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente;

. elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente;

. nomina, anche al suo esterno, purchè tra gli associati, il Segretario ed il Tesoriere;

. determina l'ammontare del contributo associativo e il termine ultimo per il suo versamento;

. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

. predispone all'assemblea il programma annuale delle attività;

. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonchè il bilancio preventivo per l'esercizio in corso;

. conferisce procure speciali per singoli, determinati atti o categorie di atti;

. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone qualifiche e mansioni;

	. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi;	
	. riceve, accetta, respinge le domande di adesione dei nuovi associati;	
	. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	. delibera in ordine alla perdita della qualità di associato ai sensi del precedente articolo 8.	
	PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTE	
	ARTICOLO 15 - Elezione – Durata – Funzioni	
	Il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, è nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma dell'Associazione.	
	Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. È autorizzato a riscuotere i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.	
	Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni verranno assunte dal Vice-Presidente.	
	ARTICOLO 16 - Segretario	
	Il Segretario può essere nominato anche all'esterno del Consiglio Direttivo,	

purchè tra gli associati.

Egli è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati, da tenersi a norma di legge.

ARTICOLO 17 - Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato anche all'esterno del Consiglio Direttivo, purchè tra gli associati.

Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, mette a disposizione del Consiglio Direttivo tutta la documentazione contabile necessaria per la corretta predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

ARTICOLO 18 - Rappresentanze Operative Territoriali

Per il miglior perseguimento delle sue finalità sull'intero territorio nazionale, l'Associazione è organizzata sulla base di singole Rappresentanze Operative Territoriali che curano direttamente, sulla scorta dei programmi di indirizzo e di intervento deliberati dall'Assemblea e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, le attività dell'Associazione nei singoli territori del paese ove la stessa è presente ed opera.

Le modalità di intervento delle singole Rappresentanze Operative Territoriali, il coordinamento tra le stesse ed il Consiglio Direttivo, il coordinamento tra le attività svolte a livello nazionale e quelle svolte a livello locale dalle singole Rappresentanze e l'articolazione organizzativa delle Rappresentanze Operative Territoriali sono disciplinati da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Allo scopo di garantire la maggior rappresentatività delle singole realtà territoriali in cui opera l'Associazione ed il miglior coordinamento tra il Consiglio Direttivo e

le singole Rappresentanze Operative Territoriali, ciascuna Rappresentanza Operativa Territoriale dovrà individuare all'interno del proprio organigramma un proprio referente che potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - Il Revisore Legale

Se ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati potrà nominare, quale organo di controllo sulla gestione contabile dell'Associazione, un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore Legale rimane in carica per 3 (tre) esercizi.

Il Revisore Legale dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione. Egli esaminerà, non appena messo a disposizione dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e redigerà apposita relazione al bilancio stesso da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea degli associati in occasione dell'approvazione del bilancio medesimo.

Il Revisore Legale potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

L'Assemblea degli associati dovrà procedere obbligatoriamente alla nomina di un Revisore Legale qualora ciò fosse richiesto dalla legge.

Il compenso del Revisore Legale è stabilito dall'Assemblea degli associati nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

TITOLO III

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20 - Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione del Patrimonio

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea e negli altri casi previsti

dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 - Disposizioni finali

L'Associazione dovrà tenere presso la sede il libro degli associati che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di associato sia tra gli associati stessi sia nei confronti dei terzi, in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

L'Associazione dovrà tenere altresì i libri dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee sui quali verranno trascritti tutti i verbali contenenti le deliberazioni consiliari ed assembleari. Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

I predetti libri dovranno essere vidimati inizialmente a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.

Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere adottata dall'assemblea straordinaria degli associati verbalizzata per atto pubblico con i quorum in prece-

denza indicati.

Ogni modifica statutaria dovrà essere riportata sull'apposito libro verbali delle assemblee.

La sostituzione degli amministratori e del legale rappresentante dell'Associazione dovranno risultare da verbale assembleare, debitamente trascritto sull'apposito libro dei verbali. La regolare trascrizione delle delibere portanti la nomina del Consiglio Direttivo e la attribuzione della carica di Presidente e Vice-Presidente, farà piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Olgiate Molgora, addì ventidue - 22 gennaio 2015 - duemilaquindici.

F.to MAURO BARELLI

F.to ROMINA GALVAGNO

F.to MARCO BRAMATI

F.to FABRIZIO SCARPINO

F.to MARCO FUSCO

F.to ANDREA PROSERPIO

F.to ELENA REDAELLI

F.to FRANCO PANZERI notaio
